



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Roma 13 marzo 2024

Alla 4ª Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica

**Oggetto: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità COM (2023)769 final. Proposte della LAV**

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti introduce per la prima volta misure minime necessarie in materia di tracciabilità degli animali, pratiche di allevamento e importazione nei Paesi membri dell'Unione Europea. La LAV, pur essendo contraria al commercio di animali, condivide la finalità della proposta di dettare standard minimi a cui tutti i Paesi membri devono attenersi per garantire la tracciabilità degli animali e regole comuni per l'allevamento e la cessione di cani e gatti che devono essere rispettate anche dai Paesi Terzi che li introducono nell'Unione. Non esiste, infatti, una normativa generale dell'UE sul benessere di cani e gatti, i quali in alcuni stabilimenti di grandi e piccole dimensioni sono tenuti in condizioni di scarso benessere, condizioni igieniche precarie, le femmine sono fatte riprodurre senza sosta e i cuccioli sono spesso venduti ancora troppo giovani con ripercussioni anche gravi sulla loro salute e il loro corretto sviluppo comportamentale.

Anche la movimentazione di cani e gatti all'interno dell'Unione Europea e l'introduzione dai Paesi Terzi rappresentano un problema in quanto a volte ne viene falsificata l'identificazione o i loro documenti dando luogo al cosiddetto fenomeno del traffico di cuccioli per contrastare il quale l'Italia con la Legge n. 201 del 2010 ha introdotto uno specifico reato.

Tuttavia, riteniamo che il testo presenti delle criticità che inficiano le finalità della proposta stessa in termini di benessere degli animali e della tracciabilità degli stessi. Considerato come l'Italia in virtù di una delle normative migliori in Europa a tutela degli animali e della loro identificazione e registrazione - si pensi ai novellati articoli 9 e 41 della Costituzione, al divieto *tout court* degli interventi chirurgici effettuati a scopi non curativi e alla recente istituzione dell'anagrafe nazionale degli animali da compagnia (SINAC), solo per fare degli esempi - di seguito portiamo all'attenzione della Commissione Politiche dell'Unione Europea i punti nevralgici che abbiamo riscontrato nella proposta di regolamento in oggetto.

Ci preme sottolineare come uno degli obiettivi più ambiziosi, anche al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno del traffico dei cuccioli, sia vietare la vendita on-line di animali, che chiediamo all'Italia di sostenere. Nelle nostre proposte di modifica in allegato abbiamo, comunque, avanzato delle disposizioni finalizzate almeno a garantire una maggiore tutela per gli animali ceduti attraverso il commercio elettronico.

Per fare un quadro generale delle nostre principali proposte nella presente relazione ci atterremo principalmente alla struttura dei capitoli; per quanto riguarda le nostre proposte di modifica agli articoli puntuali e complete si rimanda all'allegato.

**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della proposta di regolamento limitandone le disposizioni a cani e gatti; tuttavia, anche animali di altre specie sono detenute per compagnia e affezione. Il quadro giuridico attuale (costituito da diverse legislazioni nazionali che regolano la detenzione degli animali esotici) è frammentario. Nove Stati membri, tra i quali l'Italia, hanno adottato una "lista positiva", cioè un elenco di animali diversi da cani e gatti la cui detenzione è consentita, altri non lo hanno fatto. Ciò crea difficoltà anche per il rispetto delle normative nazionali, in quanto le specie animali il cui commercio è possibile in un Paese fornitore possono non esserlo nel Paese dell'acquirente. Riteniamo, dunque, che l'ambito di applicazione debba andare oltre i cani e i gatti, includendo tutti gli animali di cui è consentito il commercio e la detenzione come animali da compagnia con l'adozione di una "lista positiva" a livello europeo. In seguito all'ampliamento del campo di applicazione da cani e gatti agli altri animali di cui è possibile la detenzione, la Commissione europea dovrebbe prevedere la possibilità di adottare atti di esecuzione per stabilire un elenco di specie faunistiche autorizzate a essere immesse sul mercato dell'Unione.

## DEFINIZIONI

Seguendo la logica di cui sopra, siamo favorevoli all'inclusione di una nuova definizione di "animale da compagnia", che ricalchi quella contenuta nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di cui molti Stati membri sono già firmatari e recepita dall'Italia con la Legge n. 201 del 2010. Allo stesso modo, in tutta la proposta e ogni volta che ricorre, "cani e gatti" può essere sostituito da "animali da compagnia". Riteniamo, inoltre, che il concetto di "fornitore" debba includere chiunque trasferisca la proprietà di un animale e che le persone fisiche non debbano essere escluse a prescindere dal mezzo con il quale avviene la fornitura, online o offline.

## CAPO II OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE

L'articolo 4 introduce un non condivisibile ambito di esclusione di quanto previsto dal presente Capo.

Escludere dal campo di applicazione del Capo II gli stabilimenti di piccole dimensioni non è condivisibile poiché esso detta i principi fondamentali per il benessere degli animali in relazione alle loro esigenze in termini di nutrizione, ambiente, salute, comportamento e stato mentale. Questo capo stabilisce, inoltre, le prescrizioni tecniche in materia di alimentazione e abbeveraggio, alloggiamento, esigenze comportamentali e divieto di pratiche dolorose che gli stabilimenti di allevamento, i negozi di animali e i rifugi devono rispettare. In considerazione che quanto disciplinato dal Capo II è fondamentale per il benessere degli animali e per la loro salute, escludere i piccoli stabilimenti, ma anche i rifugi che ospitano un numero limitato di cani e gatti non ha alcuna giustificazione e, di fatto, autorizza il maltrattamento degli animali ivi detenuti. Estromettere dall'ambito di applicazione del Capo II i rifugi, i negozi o gli allevamenti di piccole dimensioni significa, infatti, che gli animali detenuti potrebbero non essere nutriti adeguatamente, non essere tenuti in un ambiente confortevole ed essere sottoposti a pratiche dolorose come, legare continuamente parti del corpo o il taglio della coda e delle orecchie, implicando quest'ultimo, peraltro, anche l'uso di antibiotici. La motivazione per non esentarli dall'ambito di applicazione si basa anche sull'esigenza di evitare scappatoie sulla ragionevole probabilità di creare diversi stabilimenti al di sotto dei numeri previsti all'articolo 4 e passare del tutto inosservati. Inoltre, per quanto riguarda i negozi di animali, riteniamo che la vendita di cani e gatti dovrebbe esservi vietata. Studi pubblicati durante gli ultimi 23 anni hanno suggerito che i cani venduti attraverso i negozi di animali mostrano un aumento del numero di comportamenti problematici da adulti rispetto ai cani di altre origini.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al tema dell'allevamento di cani e gatti brachicefali o con caratteristiche estreme. L'approccio della proposta in oggetto di "ridurre al minimo le conseguenze negative sul benessere dei tratti brachicefali"

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

(articolo 6.3) è troppo vago per un problema di salute e benessere così importante. Riteniamo necessario vietare sia l'allevamento di animali brachicefali sia di animali che presentino caratteristiche estreme o almeno includere una chiara definizione del significato di brachicefalia e di caratteristiche estreme accompagnato da un sistema obbligatorio di certificazione della salute e del benessere degli animali. Riteniamo, inoltre, importante inserire il divieto di esporre razze brachicefale o animali con caratteristiche morfologiche estreme in mostre e competizioni, poiché il progetto dell'esempio "perfetto" di queste razze va contro la loro salute e il loro benessere.

Riguardo agli acquisti osserviamo che quelli impulsivi sono favoriti anche dai pagamenti rateali, largamente accettati, sebbene essi siano l'opposto della "proprietà" responsabile, per cui raccomandiamo di vietare questa modalità di pagamento.

Riteniamo anche importante introdurre nel Capo II il divieto di acquistare, vendere, procurarsi o allevare animali da compagnia ai minori di anni 18. Sebbene la maggior parte dei Paesi europei disponga di una legislazione di questo tipo, attualmente non esiste una disposizione normativa dell'UE in materia.

Le visite per il benessere degli animali devono essere effettuate con una frequenza maggiore di quella annuale e devono essere effettuate senza preavviso, impedendo agli operatori di preparare la scena per uno stabilimento perfetto (Art. 10.1a).

Oltre a garantire che, ovviamente, l'eutanasia sia eseguita da un veterinario, si dovrebbe anche aggiungere: sotto anestesia e analgesia prolungata, e che sia possibile eseguirla solo se viene stabilito dall'esame veterinario che l'animale è affetto da una malattia grave e incurabile (Art. 13 2c).

Riteniamo di fondamentale importanza che il divieto di mutilazioni debba essere esteso a tutti gli animali commercializzati e tenuti nell'Unione, senza che si applichi la deroga di cui all'articolo 4 così come riteniamo fondamentale vietare la fornitura, la vendita, l'acquisto, la pubblicità e l'esposizione in mostre e concorsi di animali sottoposti a tale procedura per motivi diversi da quelli medici. (Art. 15.1)

In linea con la Società Europea di Etologia Clinica Veterinaria, chiediamo il divieto di uso di collari a scatto, a scossa elettrica, con punte o di qualsiasi strumento di manipolazione che possa causare stress o dolore. (Art. 15.3c). Questi strumenti oltre al dolore fisico e alle lesioni provocano stress psicologico, tra cui una forte ansia e aggressività.

### **CAPITOLO III IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI CANI E GATTI**

L'identificazione e la registrazione dovrebbero essere obbligatorie per tutti i cani e per tutti i gatti in quanto qualsiasi cane o gatto può entrare a far parte di un'attività economica in qualsiasi momento della sua vita. Quando nasce una cucciolata, è difficile stabilire se tutti, alcuni o nessuno degli animali verrà commercializzato. Se tutti gli animali fossero identificati con microchip e i loro dati registrati in modo verificabile, oltre alla loro tracciabilità, si avrebbero maggiori garanzie sanitarie. Inoltre, un sistema in cui l'identificazione e la registrazione diventano obbligatorie solo quando gli animali vengono commercializzati lascia enormi imprecisioni in termini di età, origine, stato di salute, etc. Infine, la registrazione di qualsiasi altro cane e gatto (randagio) nell'Unione deve essere effettuata a nome dell'autorità competente responsabile, cioè a garanzia della tracciabilità degli animali e per prevenire traffici illegali.

### **CAPITOLO V INGRESSO DI CANI E GATTI NELL'UNIONE**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

La tracciabilità degli animali che entrano nell'UE dovrebbe iniziare nel loro Paese d'origine; se la registrazione di un animale proveniente da un Paese Terzo inizia nell'UE, essa è compromessa, lasciando una porta aperta alla diffusione di malattie, a documenti falsi e frodi non individuate, come sottolineato dal Piano d'azione dell'UE contro il commercio illegale di animali da compagnia. Alla luce di ciò, la registrazione dovrebbe essere inserita in un database del Paese d'origine.

### **ALLEGATO I REQUISITI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI**

In merito allo spazio minimo disponibile per i cani osserviamo che la superficie minima di 8 metri quadri, pur rimanendo una superficie non certo esaustiva per le caratteristiche etologiche di un cane, rientra in uno standard abbastanza diffuso e accettato sulla base della valutazione che una superficie più dimensionata permette una maggiore quantità di movimento all'animale. Uno spazio più ridotto, oltre a provocare conseguenze fisiche dirette, quali una ipotonia muscolare per mancanza di esercizio fisico, può avere effetti negativi sia sui bisogni etologici inducendo stress, sia producendo ricadute sulla condizione psicologica del cane, anche gravi. Per questo motivo riteniamo doveroso prevedere 8 quadrati per animale anche per i cani di peso fino a 20kg.

#### **Salute**

Per quanto riguarda la salute (3.3.4), dal punto di vista veterinario, tre gravidanze in due anni sono classificate come stressanti in quanto associate a stress fisiologico e mentale per gli animali. Il numero di gravidanze consentito dovrebbe essere ridotto da tre a due gravidanze in due anni.

#### **Esigenze comportamentali**

I cuccioli e i gattini devono avere regolari opportunità di contatto sociale con i loro conspecifici e con l'uomo, come indicato al punto 4.4.1 a). Opportunità regolari è un concetto troppo vago per essere rispettato dagli operatori. Come definito nel parere dell'EFSA su cani e gatti, è preferibile che alcune interazioni, come ad esempio l'accesso a spazi esterni per fare esercizio e socializzare, avvengano su base giornaliera. In base alle Linee guida per l'allevamento responsabile dei gatti e alle Linee guida per l'allevamento responsabile dei cani approvate dalla Piattaforma PAW dell'UE, la socializzazione è di estrema importanza durante i periodi sensibili sia per i cuccioli (tra le 3 e le 14 settimane) che per i gattini (tra le 2 e le 9 settimane). È quindi fondamentale che gli allevatori si assumano la responsabilità di modellare positivamente le prime esperienze per prepararli alla vita in ambiente domestico. Ad esempio, è probabile che i gattini che ricevono un trattamento giornaliero totale tra i 40 minuti e le 2 ore diventino sicuri quando vengono maneggiati; pertanto, sia nel paragrafo 4.4.1.a) che nel paragrafo 4.4.1.b) laddove si legge "regolarmente", proponiamo di modificare con "quotidianamente".

Con l'augurio che l'Italia voglia fare proprie le nostre proposte di modifica, nonché farsi portavoce del divieto di vendita di animali on-line, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**Ilaria Innocenti**

*Rapporti Istituzionali LAV*

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RELATIVO AL BENESSERE DI CANI E GATTI E ALLA LORO TRACCIABILITÀ COM(2023)  
769 final**

**PROPOSTE DI OSSERVAZIONI E DI CONDIZIONI SUGGERITE DALLA LAV**

**ARTICOLO 2 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della proposta di regolamento limitandone le disposizioni a cani e gatti; tuttavia, anche animali di altre specie sono detenute per compagnia e affezione. Il quadro giuridico attuale (costituito da diverse legislazioni nazionali che regolano la detenzione degli animali da compagnia esotici) è frammentario. Nove Stati membri, tra i quali l'Italia, hanno adottato una "lista positiva", cioè un elenco di animali diversi da cani e gatti la cui detenzione è consentita, altri non lo hanno fatto. Ciò crea difficoltà anche per il rispetto delle normative nazionali, in quanto le specie animali il cui commercio è possibile in un Paese fornitore possono non esserlo nel Paese dell'acquirente. A sostegno di una "lista positiva" di animali adatti a essere detenuti a scopo di compagnia, la delegazione cipriota nel maggio 2022 ha [portato](#) all'attenzione dei Ministri dell'Agricoltura un [position paper](#) "per istituire un nuovo quadro legislativo dell'UE per un elenco positivo dell'UE per la detenzione di animali da compagnia". La tesi di fondo di Cipro, sostenuta da Lituania, Lussemburgo e Malta, è che il commercio di animali esotici rappresenterebbe una minaccia alla sopravvivenza di molte specie, oltre che della biodiversità. Un elenco positivo a livello dell'UE aumenterebbe il livello di protezione apportando un contributo significativo all'arresto della perdita di biodiversità, alla salvaguardia del benessere degli animali e alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.*

**Proponiamo una nuova definizione di "animale da compagnia", che ricalchi quella contenuta nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e di inserire nella proposta di regolamento una disposizione che dia mandato alla Commissione Europea di includere la possibilità di adottare atti di esecuzione per stabilire un elenco delle specie animali autorizzate a essere detenute e immesse sul mercato dell'Unione.**

---

**ARTICOLO 3 COMMA 6 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*L'articolo 3 comma 6 definisce "fornitura" di cani e gatti come "il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma on-line;". Non riteniamo corretta la distinzione tra "fornitura" e "fornitura occasionale" che soggiace a questa definizione in quanto anche le forniture occasionali presuppongono il trasferimento di proprietà o di responsabilità. Inoltre, i cani e i gatti coinvolti nelle forniture occasionali devono essere destinatari di standard minimi di benessere poiché, qualora non vengano applicati i criteri minimi previsti da questo regolamento, possono verificarsi fenomeni di maltrattamento e la tracciabilità degli animali può venire compromessa.*

**All'articolo 3 comma 6 proponiamo di eliminare il seguente periodo "a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma on-line;".**

---

**ARTICOLO 3 COMMA 8 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 per "annuncio" si intende "la pubblicazione, su una piattaforma on-line, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;". In merito a questa definizione osserviamo che gli annunci di vendita possono essere pubblicati anche sui media offline o sui social network. Visto che la presente proposta di regolamento detta disposizioni precise in materia di annunci, non condividiamo che la definizione degli stessi sia limitata alla loro pubblicazione su una piattaforma on-line. Riteniamo indispensabile una*



definizione di annuncio che includa la pubblicazione dello stesso anche offline e tramite i social network, anche perché non è raro che attraverso i social network possano essere venduti cani e gatti vittima del cosiddetto fenomeno di traffico cuccioli.

All'articolo 3 comma 8 proponiamo di eliminare le seguenti parole “su una piattaforma on-line.”.

---

#### **ARTICOLO 3 COMMA 20 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

Il comma 20 dell'articolo 3 fornisce una definizione che riveste un ruolo importante per conseguire una delle finalità della presente proposta di regolamento: dettare standard minimi per il benessere animale. La "sofferenza" è definita “stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;”. Questa definizione non tiene però conto che la sofferenza può essere generata anche da un ambiente che non consente all'animale di soddisfare i propri bisogni etologici la cui importanza è riconosciuta anche dall'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 727 comma 2 del Codice penale punisce, infatti, chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

All'articolo 3 comma 20 dopo le parole “importanti stimoli positivi” aggiungere le parole “o da un ambiente che non gli permette di soddisfare le caratteristiche etologiche”.

---

#### **ARTICOLO 3 COMMI 21 E 22 – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

I commi 21 e 22 dell'articolo 3 definiscono le strutture nelle quali sono detenuti cani e gatti. In merito alla definizione di canile di cui al comma 22 non è chiaro che cosa si intenda per “recinto individuale”. A ciò aggiungiamo che cani e gatti sono specie sociali, in conseguenza di ciò i recinti che ospitano un solo animale devono essere previsti qualora il cane o il gatto non sia compatibile con i conspecifici.

Riteniamo importante che la Commissione chieda di chiarire le criticità che abbiamo ravvisato ai commi 21 e 22.

---

#### **ARTICOLO 4 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

L'articolo 4 introduce un non divisibile ambito di esclusione del Capo II, stabilendo che “Il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:

–stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;

–negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;

–rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti.”

Escludere dal campo di applicazione del Capo II gli stabilimenti di piccole dimensioni non è divisibile poiché il Capo II detta i principi fondamentali per il benessere degli animali in relazione alle loro esigenze in termini di nutrizione, ambiente, salute, comportamento e stato mentale. Questo capo stabilisce, inoltre, le prescrizioni tecniche in materia di alimentazione e abbeveraggio, alloggiamento, salute, esigenze comportamentali e divieto di pratiche dolorose che gli stabilimenti di allevamento, i negozi di animali da compagnia e i rifugi devono rispettare. Esso prevede, inoltre, che gli stabilimenti di allevamento siano riconosciuti dalle autorità competenti, stabilisce le prescrizioni relative alle competenze degli addetti alla custodia degli animali e impone agli stabilimenti di ricevere visite veterinarie. In considerazione che quanto disciplinato dal Capo II è fondamentale per il benessere degli animali e la loro salute, escludere i piccoli stabilimenti, ma anche i rifugi non ha alcuna giustificazione e, di fatto, autorizza il maltrattamento degli animali ivi detenuti. Escludere rifugi, negozi o allevamenti con meno di tre animali significa, infatti, che gli animali potrebbero non essere nutriti adeguatamente, non essere tenuti in un ambiente confortevole ed essere sottoposti a pratiche dolorose come, legare parti del corpo. Potrebbero essere colpiti, schiacciati, trascinati, esposti all'elettricità e alle altre pratiche vietate ai sensi dell'articolo 15 della presente proposta di regolamento. Inoltre, per quanto riguarda i negozi di animali, riteniamo che la vendita di cani e gatti dovrebbe essere vietata. Studi pubblicati durante gli ultimi 23 anni hanno suggerito che i cani venduti attraverso i negozi di animali

mostrano un aumento del numero di comportamenti problematici da adulti rispetto ai cani di altre origini, in particolare allevatori non commerciali (McMillan, 2017, Serpell & Jagoe, 1995).

La vendita nei negozi così come la vendita itinerante, oltre a costringere gli animali a situazioni innaturali e a rappresentare fonte di profondo stress, può spingere ad acquisti inconsapevoli. Inoltre, difficilmente si potrà sapere da dove provengono i cuccioli, se hanno vissuto con mamma e fratellini quanto era necessario per la loro corretta socializzazione e che tipo di vita hanno condotto sino a quel momento. Da non trascurare anche l'annoso fenomeno del traffico dei cuccioli che ha uno dei maggiori canali di vendita proprio nei negozi, nei mercati e on-line. Consapevoli di ciò, già 12 Stati membri vietano, infatti, la vendita di cani e gatti nei mercati e 7 la vietano nei negozi di animali. Tra questi Austria, Belgio e Croazia ad esempio.

**Proponiamo che l'articolo 4 debba essere soppresso e che la vendita nei negozi e la vendita itinerante sia vietata.**

---

#### **ARTICOLO 5 LETTERA C) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

L'articolo 5 lettera c) prevede giustamente quanto segue "cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;" Desideriamo però richiamare l'attenzione sull'importanza che le mutilazioni debbano essere sempre vietate. Il divieto di mutilazioni si applica nell'ambito di gatti e cani allevati o tenuti o immessi sul mercato dell'Unione Europea. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 della presente proposta, questo divieto non si applica ai piccoli stabilimenti.

Piccoli allevamenti e negozi di animali potrebbero quindi vendere cani e gatti con mutilazioni. Ciò, oltre a essere gravemente lesivo per gli animali coinvolti porterebbe anche a una distorsione del mercato favorendo peraltro i venditori che hanno provocato loro un danno psico – fisico. Le amputazioni, infatti, non provocano solo dolore e angoscia nell'animale, ma ne influenzano anche la vita e la comunicazione: il cane, ad esempio, usa la coda per l'equilibrio, per comunicare con l'uomo e con gli altri cani, per trasmettere la paura, l'aggressività, la giocosità, la curiosità. A conferma di ciò le mutilazioni per scopi non estetici sono vietate in Italia e altri Paesi dell'Unione Europea. Il tema delle mutilazioni è stato affrontato anche dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che rilascia pareri indipendenti. Secondo EFSA alcune pratiche di chirurgia estetica o non terapeutiche (taglio delle unghie nei gatti e taglio nelle orecchie, taglio della coda e resezione delle corde vocali o "devocalizzazione" nei cani) non dovrebbero essere eseguite se non strettamente necessarie per la salute degli animali.

**Riteniamo fondamentale prevedere il divieto di mutilazione per tutti gli animali oggetto di attività di allevamento, commercio, cessione a qualsiasi titolo e detenuti da privati.**

---

#### **ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERA D) – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera d) cani e gatti devono essere "tenuti in un ambiente che consenta loro di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e di instaurare relazioni positive con gli esseri umani;"

**Non è chiaro cosa si intenda con il termine "comportamento sociale non dannoso". Si ritiene quindi utile che la Commissione chieda di chiarire tale espressione.**

---

#### **ARTICOLO 6 COMMA 1 – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che "Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali." Al fine di garantire il benessere, i rischi non devono solo essere ridotti al minimo, ma prevenuti. Inoltre, mentre la prevenzione si basa su parametri oggettivi, "ridurre al minimo" è vago e discrezionale.

**Proponiamo di sostituire "ridurre al minimo" con "prevenire".**

---

#### **ARTICOLO 6 COMMA 2 – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 "Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze". La definizione di "adeguato" non è chiara e lascia spazio a discrezionalità.*

**Proponiamo di introdurre rapporti fissi tra custodi e numero di animali. Dovrebbe essere previsto un rapporto di un custode ogni tre cagne che partoriscono contemporaneamente per prendersi cura adeguatamente degli animali senza comprometterne la salute e il benessere. Per quanto riguarda i rifugi che ospitano cani e gatti randagi dovrebbe essere previsto il rapporto di un operatore ogni 30 animali.**

---

#### **ARTICOLO 6 COMMA 3 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*L'articolo 6 comma 3 affronta le strategie di selezione, sottolineando che queste non dovrebbero dar luogo a genotipi e fenotipi che abbiano effetti dannosi sul benessere di cani e gatti. Si rileva tuttavia che i tratti brachicefalici saranno ammessi, a condizione che le conseguenze sul benessere associate a questo allevamento siano ridotte al minimo. L'articolo 6 comma 3, infatti, recita: "Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere." La deroga introdotta in merito alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali non è condivisibile poiché ci saranno sempre conseguenze sul benessere associate agli animali brachicefali. Soffriranno per la natura stessa di essere allevati in questo modo.*

**Proponiamo di vietare *tout court* le cosiddette pratiche di allevamento estremo e di conseguenza anche quella delle razze brachicefale. A ciò proponiamo di aggiungere il divieto di importazione, pubblicità e utilizzo per mostre e competizioni.**

---

#### **ARTICOLO 8 COMMA 1 – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*L'articolo 8 comma 1 prevede che "Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile." Al fine una maggiore tutela degli animali coinvolti nelle predette attività e per la dovuta trasparenza nei confronti dell'acquirente, è bene che all'acquirente sia consegnata una informativa scritta e specificare che essa debba contenere anche informazioni sullo stato di salute degli animali.*

**Proponiamo che la parola "comunicano" sia sostituita con le parole "consegnano un'informativa scritta" e dopo "sulla proprietà responsabile" aggiungere "nonché un certificato medico veterinario che ne attesti la situazione sanitaria".**

---

#### **ARTICOLO 8 COMMA 2 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 "Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata on-line, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente: "Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere". In considerazione di come gli animali non siano proposti solo on-line, è importante che l'avvertenza sia esposta anche nelle strutture fisiche ove si vendano o si cedano a titolo non oneroso cani e gatti.*

**Proponiamo di aggiungere che l'avviso debba essere esposto anche nei rifugi e in altre strutture dove si cedano a qualsiasi titolo cani e gatti.**



---

#### **ARTICOLO 9 COMMA 1 LETTERA C) – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 9 lettera c) tra le competenze degli addetti alla custodia degli animali vi è la capacità "di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;"*

*Al fine di garantire il benessere, i rischi non devono solo essere ridotti al minimo, ma prevenuti. Inoltre, mentre la prevenzione si basa su parametri oggettivi, "ridurre al minimo" è vago e discrezionale.*

**Proponiamo di sostituire "ridurre al minimo" con "prevenire".**

---

#### **ARTICOLO 9 COMMA 2 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*L'articolo 9 comma 2 prevede che "Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate." Tuttavia, non vi è alcuna specifica riguardo al fatto che la formazione deve essere aggiornata. Inoltre, l'esperienza professionale non può sostituire un'adeguata formazione sull'etologia del cane e del gatto e sulla loro corretta gestione.*

**Proponiamo di introdurre minimi criteri formativi e aggiornamenti obbligatori delle competenze per i custodi degli animali ogni due anni. Proponiamo, inoltre, di sostituire "istruzione, formazione o esperienza professionale" con "istruzione, formazione e esperienza professionale"**

---

#### **ARTICOLO 10 COMMA 1 LETTERA A) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera a) "Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;"* Un'ispezione annuale non è sufficiente dal momento in cui nei locali vi è il passaggio di molti cani e gatti e dunque la situazione sanitaria può cambiare anche nel corso di pochi giorni.

**Proponiamo visite di routine senza preavviso e più frequenti, almeno a cadenza trimestrale, da parte di un veterinario.**

---

#### **ARTICOLO 12 COMMA 2 LETTERA E) – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera e) "cani e gatti tenuti all'aperto siano protetti da condizioni climatiche avverse, tra cui stress termico, scottature solari e lesioni da congelamento."*

**Proponiamo di aggiungere "mediante una adeguata coibentazione".**

---

#### **ARTICOLO 12 COMMA 4 – PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 "È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggio individuale." Premesso che non è chiaro che cosa si intenda per "stabulari individuali", è bene precisare che i cani devono essere tenuti in un ambiente confortevole.*

**Proponiamo di specificare che i cani devono essere tenuti in box (o aree recintate) con zona giorno e zona notte, nonché con accesso quotidiano a un'area dove possono fare esercizio, esplorare e socializzare.**

---

## **ARTICOLO 12 COMMA 5 - PROPOSTA DI OSSERVAZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 "Quando i gatti sono tenuti all'interno di gattili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai gatti di muoversi liberamente e di esprimere il loro comportamento naturale." Anche in questo caso non è chiaro che cosa si intenda con "stabulari individuali".*

**Proponiamo alla Commissione di chiedere un chiarimento.**

---

## **ARTICOLO 13 COMMA 1 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 "Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3." Ispezionare gli animali una volta al giorno non è sufficiente per intervenire tempestivamente se un animale non sta bene.*

**Proponiamo che gli animali debbano essere ispezionati almeno tre volte al giorno.**

---

## **ARTICOLO 13 COMMA 2 LETTERA B) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 13 b) "cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;". Non sono specificate le circostanze nelle quali è possibile effettuare l'eutanasia con la conseguenza che la stessa potrebbe essere praticata anche su animali che, se curati, potrebbero guarire.*

**Proponiamo che in linea con quanto previsto dalla normativa italiana l'eutanasia sia prevista solo in caso di animali gravemente malati e incurabili.**

---

## **ARTICOLO 13 COMMA 3 LETTERA B) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera b) gli operatori provvedono affinché "le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;". Sono previste età minime e massime per la riproduzione, ma non un'età minima per l'immissione/fornitura dell'animale sul mercato. La socializzazione di cuccioli e gattini inizia fin dalla nascita, ma è più importante a partire dalle tre settimane di età circa, quando sviluppano le capacità sensoriali e fisiche per apprendere il comportamento sociale nei confronti di altri animali e persone. A partire dalle tre settimane di età, cuccioli e gattini giocano con la madre e i compagni di cucciolata e sviluppano comportamenti ed espressioni specifici del gioco. Per una corretta socializzazione è importante che solo dopo sessanta giorni dalla nascita i cuccioli e i gattini possano allontanarsi dalla madre, così come previsto dalla nostra normativa nazionale.*

**Proponiamo, in analogia con quanto previsto dalla normativa italiana, proponiamo che i cuccioli non possano essere separati dalla madre prima dei sessanta giorni, salvo motivi sanitari certificati da un medico veterinario.**

---

## **ARTICOLO 13 COMMA 3 LETTERA C) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera c) "le gatte fattrici in allattamento non si accoppino o non siano sottoposte a inseminazione;". La proposta riconosce l'esistenza di significativi impatti negativi sul benessere e sulla salute degli animali dovuti alla consanguineità, vietando gli accoppiamenti di primo e secondo grado. (Paragrafo 23, considerando). Gatti e cani dovrebbero essere in grado di concepire in modo naturale. L'inseminazione artificiale ha portato a un aumento dell'incidenza di disturbi ereditari. Una menzione speciale va fatta all'inseminazione intrauterina che deve essere sempre vietata in quanto pregiudica il benessere degli animali poiché è effettuata in anestesia generale e l'intervento chirurgico comporta elevati rischi associati.*

**Proponiamo di vietare l'inseminazione artificiale sia per i gatti sia per i cani. In subordine, proponiamo di includere limitazioni sull'inseminazione artificiale, la quale non deve essere utilizzata come impostazione predefinita o per superare problemi dovuti all'incapacità dei cani o dei gatti di accoppiarsi e concepire naturalmente. Può essere considerata solo in via eccezionale, tale da aumentare la variabilità genetica, e deve essere eseguita solo da un veterinario.**

---

#### **ARTICOLO 14 COMMA 3 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 “Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.”. Tenere gli animali legati è in netto contrasto con il loro benessere psico-fisico perché si tratta di una condizione non compatibile con la loro natura e perché causa di gravi sofferenze. L'uso della catena e di strumenti simili compromette la libertà di movimento degli animali con grave danno anche per la loro socializzazione e può comportare lo sviluppo di fenomeni di aggressività.*

*Gli animali non devono essere detenuti a catena né all'interno dello stabilimento, nemmeno per periodi di tempo limitati, né all'esterno.*

**Proponiamo di sostituire il comma 3 con “È vietato tenere cani e gatti legati all'interno dei locali dello stabilimento e all'esterno degli stessi.”**

---

#### **ARTICOLO 15 COMMA 1 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 15 comma 1 “Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.” Oltre a ritenere di fondamentale importanza che divieto di mutilazioni debba essere esteso a tutti gli animali commercializzati e tenuti nell'Unione, senza che si applichi la deroga di cui all'articolo 4, riteniamo necessario vietare la pubblicità e l'esposizione in mostre e concorsi di animali sottoposti a tali procedure per motivi diversi da quelli medici.*

**Alla fine del comma 1 proponiamo di aggiungere: “È vietata la pubblicità e l'esposizione in mostre e concorsi di animali sottoposti a tale procedura per motivi diversi da quelli medici.”**

---

#### **ARTICOLO 15 COMMA 3 LETTERA A) E D) – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 15 lettere comma 3 lettere a) e d) “Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:*

*a) legare continuamente parti del corpo;*

*d) usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;” Legare le parti del corpo di un animale è una pratica che deve essere vietata perché lo sottopone a un'azione meccanica che, oltre a essere stressante, può causare un danno alla sua salute. Per quanto riguarda l'uso della museruola deve essere limitato in caso di motivi medico-veterinari.*

*La museruola impedisce agli animali di mettere in atto comportamenti naturali come annusare, bere se ne hanno bisogno, ad esempio. Gli animali con la museruola possono, inoltre, essere vittima di aggressione da parte degli animali.*

**Proponiamo di sostituire le lettere a) e d) come segue:**

**a) legare parti del corpo;**

**d) usare museruole a meno che ciò non sia necessario per motivi medico veterinari, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;**

---

#### **ARTICOLO 17 COMMA 1 – PROPOSTA DI CONVENZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 "A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario." Come prevede la normativa italiana, l'identificazione e la registrazione devono essere obbligatorie per tutti i cani e gatti, anche per quelli detenuti da privati. L'identificazione e la registrazione sono fondamentali per prevenire l'abbandono e per garantire la tracciabilità degli animali, inoltre ne facilitano il ritrovamento in caso di smarrimento. A ciò si aggiunga che, quando nasce una cucciolata, in genere cani e gatti sono ceduti e dunque si verifica un passaggio di proprietà anche qualora la cessione avvenga a titolo non oneroso. Prevedere l'obbligatorietà dell'identificazione e della registrazione solo quando gli animali vengono scambiati lascia enormi inesattezze in termini di età, origine, stato di salute degli animali, etc.*

*Non solo, gli Stati membri possono avere limiti di età diversi per il commercio di cani e gatti.*

*Rileviamo anche che prevedere l'identificazione entro i tre mesi non facilita la tracciabilità degli animali: in Italia, ad esempio, l'identificazione e la registrazione devono avvenire entro i 60 giorni dalla nascita.*

*Infine, sottolineiamo l'importanza che la registrazione di cani e gatti randagi nell'Unione debba essere effettuata a nome dell'autorità competente responsabile, così come già previsto in Italia.*

**Proponiamo di rendere obbligatoria l'identificazione di tutti i cani e i gatti, anche detenuti da privati, entro i sessanta giorni dalla nascita e di prevedere che la registrazione dei cani e dei gatti randagi sia effettuata a nome dell'autorità sanitaria competente.**

---

#### **ARTICOLO 21 COMMA 4 SECONDO PERIODO – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'articolo 21 comma 4 secondo periodo "Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo." Al fine della tracciabilità dell'animale e della sua provenienza è fondamentale che l'animale sia sempre registrato prima di essere movimentato o introdotto nell'Unione.*

**Proponiamo che l'identificazione e la registrazione degli animali debba sempre avvenire prima dell'ingresso fisico del cane o del gatto nello Stato membro di destinazione.**

---

#### **ALLEGATO 1 PUNTO 2.3.1 – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'Allegato 1 punto 2.3.1 si prevede lo "Spazio minimo disponibile per cani e gatti (superficie totale accessibile, compresi lo spazio all'interno e lo spazio circoscritto all'esterno di cui all'articolo 11, paragrafo 5, ove pertinente)".*

*La superficie minima di 8 metri quadri per i cani, pur rimanendo una superficie non certo esaustiva per le caratteristiche etologiche di un cane, rientra in uno standard abbastanza diffuso e accettato sulla base della valutazione che una superficie più dimensionata permette una maggiore quantità di movimento all'animale. Uno spazio più ridotto, oltre a provocare conseguenze fisiche dirette, quali una ipotonia muscolare per mancanza di esercizio fisico, può avere effetti negativi sia sui bisogni etologici inducendo stress, sia producendo ricadute sulla condizione psicologica del cane, anche gravi.*

**Proponiamo di prevedere una superficie di 8 quadrati per animale anche per i cani di peso fino a 20kg.**

---

### **ALLEGATO 1 PUNTO 3. – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*Ai sensi dell'Allegato 1 punto 3:*

*“3.1. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 12 mesi di età.*

*3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età.*

*3.3. Gli operatori consentono fino a un massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di due anni.*

*3.4. Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di due anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno un anno.”*

*Al fine del completo sviluppo psicofisico delle future madri, così che possano allevare cuccioli di cane e gatto equilibrati dal punto di vista comportamentale, esse devono essere fatte riprodurre solo se la loro età è di almeno 24 mesi. Inoltre, dal punto di vista veterinario, tre gravidanze in due anni sono classificate come stressanti in quanto associate a uno sforzo fisiologico e mentale per gli animali. Il numero di gravidanze consentite dovrebbe essere ridotto da tre a due gravidanze in due anni.*

**Proponiamo di alzare da 12 mesi a 24 mesi l'età minima per la riproduzione delle femmine e di consentire un numero massimo di gravidanze in due anni.**

*Inoltre, la proposta di regolamento non prevede un limite all'accoppiamento favorendo così lo sfruttamento delle fattrici.*

**Proponiamo di prevedere la disposizione di non fare accoppiare le fattrici di cane e di gatto oltre i sei anni di età.**

---

### **ALLEGATO 1 PUNTO 4. – PROPOSTA DI CONDIZIONE**

*I cuccioli e i gattini devono avere regolari opportunità di contatto sociale con i loro conspecifici e con l'uomo, come indicato al punto 4.4.1 a). Opportunità regolari è un concetto troppo vago per essere rispettato dagli operatori.*

**Proponiamo sia nel paragrafo 4.4.1.a) che nel paragrafo 4.4.1.b) di sostituire "regolarmente", con "quotidianamente".**